

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2279/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 1988**  
**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2181/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2181/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che autorizza la trasformazione in alcole delle nettarine e pesche noci ritirate dal mercato nel corso della campagna 1988<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2181/88 ha reso applicabili, fino al termine della campagna 1988, alle nettarine e alle pesche noci le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88<sup>(3)</sup>;

considerando che le modalità di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) di cui sopra sono state stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1561/70, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1562/70, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato<sup>(5)</sup> nonché (CEE) n. 55/72, del 12 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal merca-

to<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/84<sup>(7)</sup>;

considerando che è opportuno assoggettare alle stesse modalità di applicazione, mutatis mutandis, le operazioni di distillazione effettuate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2181/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I regolamenti (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72 si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni di distillazione delle nettarine e pesche noci effettuate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2181/88.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 63.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67.

<sup>(6)</sup> GU n. L 9 del 12. 1. 1972, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 25.